Documentazione per l'esame di **Progetti di legge**



Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio -Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival

A.C. 1127, A.C. 1289

Dossier n° 169 - Schede di lettura 20 settembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento		
A.C.	1127	1289
Titolo:	Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival	
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Latini	Manzi
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	1	3
Date:		
presentazione:	2 maggio 2023	11 luglio 2023
assegnazione:	5 luglio 2023	15 settembre 2023
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I e V	I e V

Premessa

Le proposte di legge in esame AC 1127, recante "Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival" e AC 1289, recante "Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival" composte, rispettivamente, da 1 e 3 articoli, come si evince dal titolo, vertono sul medesimo oggetto: entrambe sono infatti volte a introdurre disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. In particolare, ambedue prevedono un contributo di 500.000 euro annui, a decorrere dal 2023, per tale Associazione, per l'organizzazione del suddetto Festival. La sola proposta di legge AC 1289, inoltre, prevede la dichiarazione di monumento nazionale per lo Sferisterio di Macerata (art. 1).

Le **relazioni illustrative** dei due progetti di legge, alla cui lettura si rinvia, riportano con dovizia di dettagli la genesi dello <u>Sferisterio di Macerata</u>, descrivendo le varie fasi della sua costruzione e la sua destinazione, a partire dall'inaugurazione del 1829 sino a oggi, ricordando il suo iniziale uso prevalentemente sportivo (per praticare il gioco della palla col il bracciale, sport in voga nell'Ottocento), e successivamente, a partire dal 1921, per la **rappresentazione di opere liriche** (attualmente, esso è sede del Macerata Opera Festival).

Il contenuto delle proposte di legge in esame, in parte identico, viene descritto di seguito, anche per mezzo di una **tabella** di raffronto.

Contenuto

Il contributo a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione (AC 1127 e AC 1289)

L'art. 1, comma 1 della proposta di legge AC 1127 (identico all'art. 2, composto di un unico comma, della pdl AC 1289) reca un'integrazione all'art. 2, comma 1 della legge n. 238 del 2012, che reca

"Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale".

Si ricorda che il suddetto art. 2, comma 1, della <u>legge n. 238 del 2012</u> prevede, a legislazione vigente, un contributo straordinario al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

A tal fine, viene assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di **un milione di euro** ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago nonche', a decorrere dal 2017, un contributo di **un milione di euro** ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" nonche', a decorrere dall'anno 2021, un contributo di **un milione di euro** a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini e, per ciascuno degli anni **2022** e **2023**, un **contributo di 0,5 milioni** di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salo', societa' cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei.

Ora, le due identiche disposizioni in commento (art. 1, comma 1 della pdl AC 1127 e art. 2, comma 1, della pdl AC 1289), nell'integrare la suddetta norma, prevedono che un contributo di 500.000 euro annui, a decorrere dal 2023, sia assegnato anche all'<u>Associazione Arena Sferisterio</u> — <u>Teatro di tradizione</u>, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

L'art. 1, comma 2 della pdl 1127, che completa il testo della predetta proposta di legge, prevede che, alla copertura degli oneri di cui sopra (pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023), si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (ex Fondo unico per lo spettacolo) di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Al riguardo, si ricorda che la legge di bilancio 2023 (<u>legge n. 197 del 2022</u>) ha appunto disposto che il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'<u>art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163</u>, assuma la denominazione di **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**" (art. 1, comma 631).

La copertura finanziaria dei medesimi oneri, ma con modalità diverse, è disposta all'art. 3 della pdl 1289. In particolare, esso prevede, al comma 1, che alla copertura degli stessi si provveda per mezzo di una corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Il comma 2 del medesimo art. 3, poi, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata (AC 1289)

La sola proposta di legge AC 1289 - come anticipato - all'art. 1, comma 1, prevede la dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata.

Il **comma 2** del medesimo **art. 1**, reca una **clausola di invarianza finanziaria degli oneri**, disponendo che dall'attuazione di tale articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che la **dichiarazione di monumento nazionale** è un particolare riconoscimento previsto dal diritto vigente, all'**art. 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio** (<u>D.LGS. 42/2004</u>), accordato all'esito del procedimento amministrativo per la dichiarazione d'interesse culturale. Il suddetto articolo 1 della proposta di legge AC 1289, dunque, terrebbe luogo del relativo provvedimento amministrativo.

Nel ricostruire il contesto in cui la presente proposta interviene, si rileva - in via generale - che l'art. 10, comma 1, del citato Codice stabilisce che sono **beni culturali** – e in quanto tali, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del medesimo Codice – le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici – cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico – nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12. Peraltro, in base al comma 1 del citato art. 12 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lett. c), della L. 124/2017 – tali cose, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela, fino a

quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: vige, cioè, la presunzione di interesse culturale, fino a guando non sia stata effettuata la relativa verifica.

La verifica della sussistenza dell'interesse culturale è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (decreto di vincolo), i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

Tra le **disposizioni di tutela** di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice vi sono **misure di protezione** (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione) e **misure di conservazione** (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi).

Con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale – al centro della presente disposizione – si ricorda che l'art. 6 della <u>L. 153/2017</u> ha modificato l'art. 10, comma 3, lettera d), del Codice, introducendo una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "monumento nazionale". Prima dell'intervento del 2017, il Codice non prevedeva una specifica procedura allo scopo, limitandosi, all'art. 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" (cioè, anteriori al Codice) e, all'art. 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

In particolare, il novellato art. 10, comma 3, lettera d) prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di "bene culturale", la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di "monumento nazionale", qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Non è stato specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori o diversi rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale. Tale ultima questione, peraltro, era stata già posta in evidenza, prima della novella del 2017, dalla Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la quale contiene una ampia disamina, anche di carattere storico-normativo, sulla dichiarazione di monumento nazionale.

Si ricorda che la dichiarazione di monumento nazionale tramite legge o atto avente forza di legge non è un *unicum*, ma è, anzi, fattispecie con **diversi precedenti**. Si possono qui ricordare: la <u>L. 64/2014</u>, recante dichiarazione di monumento nazionale della **Basilica Palladiana di Vicenza**; la <u>L. 207/2016</u>, recante dichiarazione di monumento nazionale della **Casa Museo Gramsci in Ghilarza**; la <u>L. 213/2017</u>, che ha dichiarato monumento nazionale la **Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine**; la <u>L. 65/2019</u>, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "**Ponte Vecchio di Bassano**"; l'art. 1 del <u>D.L. 103/2021</u>, che ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia e, da ultimo, la <u>L. 20/2022</u>, recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. Fra i provvedimenti meno recenti possono poi ricordarsi il <u>DPR 2 ottobre 2003</u>, recante dichiarazione di monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine e il <u>DPR 18 marzo 2008</u>, recante dichiarazione di monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano. La quasi totalità dei provvedimenti richiamati conteneva clausole di neutralità finanziaria analoghe a quella presente all'art. 1, comma 2 della proposta di legge AC 1289.

TESTO A FRONTE TRA A.C. 1127 E A.C. 1289

A.C. 1127 On. Latini Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival	A.C. 1289 On. Manzi Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival
	Art. 1. (Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata)
	Lo Sferisterio di Macerata è dichiarato monumento nazionale.
	2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 1.	Art. 2. (Contributo a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, a decorrere dal 2023, un contributo di 500.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival».	1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, a decorrere dal 2023, un contributo di 500.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival».
	Art. 3. (Copertura finanziaria)
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.	500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023,
	2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.